



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO *CPA COLL*
PRESIDENZA

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 TORINO
Tel: 011/432.75.31/3/4/5 - Fax: 011/432.75.82-432.87.05 - E-mail: tribunale.torino@giustizia.it

Protocollo n: **5263/S**

Torino, **11 OTT. 2011**

Allegati: 1


Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

*Al Sig. Sindaco
del Comune di
10025 - PINO TORINESE*

Si trasmette copia sottoscritta della convenzione in oggetto ringraziando per la collaborazione offerta.

Distinti saluti

Il Presidente del Tribunale f.f.
Pier Giorgio **ALGOSTINO**



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E DELL'ART. 2 DEL D.M. 26
MARZO 2001.**

TRA

IL Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano PANZANI nato a Torino il 12/2/1950, Presidente del Tribunale di Torino con sede legale a Torino Corso Vittorio Emanuele II 130, giusta la delega attribuita dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 16/7/2001;

E

Il Comune di Pino Torinese, nella persona del Sindaco pro-tempore, Andrea BIGLIA, nato a Torino il 30/11/1941, quale rappresentante legale dell'Ente, in attuazione della deliberazione G.C. n. 111 del 21/9/2011

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, stabilisce che il giudice, nei casi di condanne per reati legati alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del medesimo codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come



modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria, comminata ai sensi dell'art. 186 comma 2 per il reato di guida sotto l'influenza di alcool, possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- che l'art. 2 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle suddette convenzioni;
- che il comune di Pino Torinese rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo ed ha manifestato la propria disponibilità per l'attuazione del progetto con la deliberazione G.C. n. 111 del 21/9/2011;

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra identificate, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1
Attività da svolgere

Il comune di Pino Torinese consente che un numero massimo di 2 condannati possa svolgere contemporaneamente presso di sé lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa. L'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le prestazioni di cui all'art. 1 del D. M. 26/3/2001.



Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l'avranno acquisita presso il comune di Pino Torinese e/o gli enti indicati all'art. 1, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il comune di Pino Torinese individua quale responsabile dell'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati il dott. Piero Salsano, quale responsabile del Servizio Sistema educativo e politiche sociali.

Il comune di Pino Torinese si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il comune di Pino Torinese si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni

E' fatto divieto al comune di Pino Torinese di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico del comune stesso l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'amministrazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da entrambe le parti.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Pino Torinese, li 3 OTT. 2011

Il Sindaco del comune di Pino Torinese
Andrea BIGLIA



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal features a central emblem with a scale of justice and a sword, surrounded by the text 'COMUNE DI PINO TORINESE' and a star.

Il Presidente del Tribunale di Torino
dott. Luciano PANZANI



The image shows a handwritten signature in black ink over the printed text 'IL PRESIDENTE Dott. Pier Giorgio ALIGOSTINO'. The signature is written in a cursive style.